

**IL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO***Il nuovo articolo 2375 cc indica tutti i contenuti che devono essere trascritti nel documento***Spa, verbali analitici in assemblea**  
*Impugnabili le delibere per incompletezza del resoconto***CLAUDIA TEDESCHI\***

Con la recente riforma del diritto societario si è risolta la dibattuta questione riguardante la sinteticità o l'analiticità del verbale di assemblea.

La precedente disciplina (comunque in vigore fino al 1° gennaio 2004), prevedendo solo che le deliberazioni dovessero constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e che nel verbale doves-

sero essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, lasciava spazio a dubbi sul grado di analiticità del verbale. L'esigenza di chi riteneva necessario che nel verbale risultasse anche l'indicazione nominativa dei soci intervenuti, il numero di azioni da ciascuno possedute, il nome degli eventuali rappresentanti e il modo in cui si era proceduto alla votazione, nasceva non solo dalla necessità di rispettare

le norme che impongono di documentare le riunioni e le deliberazioni assembleari, ma anche da quella di controllare la regolarità del procedimento deliberativo in materia di rappresentanza e di individuare i soci che avessero votato in posizione di conflitto di interessi. Contro l'analiticità del verbale, si argomentava come fosse sufficiente, anche per il soddisfacimento delle esigenze segnalate, che il verbale indicas-

L'assemblea straordinaria di una società per azioni si riunisce al fine di decidere sull'aumento di capitale. Il verbale della riunione, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal notaio, viene depositato presso il registro delle imprese. Il socio Tizio, che ha partecipato all'assemblea, ma si è astenuto dall'esercizio del diritto di voto, impugna la delibera adducendo l'incompletezza del verbale.

**LA SOLUZIONE**

*Secondo il nuovo testo dell'art. 2375 cc il verbale delle deliberazioni dell'assemblea, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato, anche in allegato, le modalità e il risultato delle votazioni nonché, sempre con la possibilità di indicazioni in allegato, l'identità dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Devono poi essere riassunte, se richieste dai soci, le dichiarazioni da essi ef-*

*fettuate in assemblea. Il nuovo art. 2377 cc, 4° comma, n. 3, tuttavia, prevede che la deliberazione non può essere annullata per incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che tali manchevolezze impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.*

*Nel caso di specie, quindi, nonostante l'analitica previsione degli elementi che caratterizzano il contenuto del verbale e anche se ricorrano i presupposti per l'impugnazione previsti dall'art. 2377 cc comma 2 (ossia il socio rappresenti l'1 per mille del capitale sociale se la società fa ricorso al capitale di rischio, oppure il 5% se si tratta di altre società), la deliberazione può essere impugnata solo se sia impossibile conoscerne il contenuto, e verificarne gli effetti e la validità.*

**UN CASO  
AL GIORNO  
51****Le norme**

**Fattispecie:** impugnazione delibera assembleare per inesattezza del verbale.

**Disciplina applicabile:** 2375 cc relativo al contenuto del verbale; art. 2377, comma 4°, n. 3, secondo cui non è ammissibile l'annullabilità della deliberazione per incompletezza o inesattezza del verbale salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione

se il totale del capitale rappresentato e il risultato della votazione.

La scelta tra le due soluzioni, oltre ad avere riflessi sulla celerità delle operazioni di costituzione dell'assemblea, poneva il problema di chiarire quale fosse la funzione del verbale, se quella di strumento di documentazione dell'attività dell'assemblea, oppure di controllo della stessa, e lasciava aperta la questione della natura (di atto pubblico o meno) del verbale dell'assemblea straordinaria, redatto dal notaio.

#### ■ LA NUOVA DISCIPLINA

La soluzione adottata dalla legge di riforma, seguendo le sempre più frequenti posizioni dei giudici a favore della analiticità, ha cercato di contemperare le diverse esigenze.

Si è pertanto previsto che il verbale da cui consta la deliberazione dell'assemblea deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato, anche in allegato, le modalità e il risultato delle votazioni nonché, sempre con la possibilità di indicazioni in allegato, l'identità dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Devono poi essere riassunte, se richiesto dai soci, le dichiarazioni da essi effettuate in assemblea.

Trova conferma nella legge quella prassi che consentiva al verbale di essere integrato da eventuali allegati. Si è in tal modo rafforzato il favore verso qualunque atto idoneo a migliorare l'informazione dei soci e sembra, inoltre, essersi risolto positivamente il problema, che si è posto soprattutto nel caso di verbale notarile, se il notaio sia tenuto a rispettare la forma pubblica anche per l'allegato.

Tra i problemi che la precedente disciplina della verbalizzazione delle delibere assembleari lasciava irrisolti c'era quello della necessaria contestualità del verbale. Se cioè la immediata redazione del verbale in assemblea fosse necessaria al corretto accertamento

del fatto rappresentato oppure se, per evitare lungaggini nei lavori assembleari ed evitare il rischio di imprecisioni e incompletezze, si potesse ammettere la possibilità che il verbale venisse redatto anche in un momento successivo. Prassi diffusa era quella di redigere durante l'assemblea solo appunti per poi stendere in seguito il testo definitivo.

Anche se già talune norme indirettamente presupponevano l'avvenuta verbalizzazione, se non proprio contestuale, comunque non troppo ritardata, il testo della nuova legge ha escluso l'esigenza della contestualità laddove precisa che il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, con ciò da un lato favorendo la celerità delle operazioni assembleari, e dall'altro evitando un differimento troppo lungo della redazione del verbale.

L'altro aspetto rilevante della nuova disciplina riguarda l'annullabilità della deliberazione qualora il verbale sia incompleto o inesatto. Infatti, accanto alla previsione, tra le cause di nullità, della mancanza di verbale, che ha chiuso la strada a possibili dichiarazioni di inesistenza, la legge disciplina, tra le ipotesi di mera annullabilità, la incompletezza e la inesattezza del verbale precisando che le deliberazioni adottate con verbale incompleto o inesatto sono annullabili solo se impediscano di accertare l'effettivo contenuto, gli effetti e la validità della deliberazione. Resta fermo, comunque, che l'incompletezza e l'inesattezza del verbale rilevano ai fini della responsabilità del notaio. (riproduzione riservata)

\* *Fondazione Luca Pacioli*